


COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE
CON DELIBERA N. 21 DEL 30 aprile '15

INDICE

- Art. 1** - Commercio itinerante: soggetti abilitati e relativi titoli
- Art. 2** - Zone vietate al commercio itinerante
- Art. 3** - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 4** - Norme igienico sanitarie
- Art. 5** - Sanzioni
- Art. 6** - Rinvio ad altri regolamenti
- Art. 7** - Entrata in vigore ed abrogazioni
- Art. 8** - Pubblicità del Regolamento

Art. 1
Commercio itinerante: soggetti abilitati e relativi titoli

1. Ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante su aree pubbliche:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune dell'Emilia Romagna;
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
 - c) gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che esercitano l'attività di vendita al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda ai sensi del D. Lgs. 228/2001 e successive modificazioni, previa presentazione della comunicazione prevista dall'art. 4 dello stesso D. Lgs. 228/2001 al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
2. Ai sensi dell'art.3 c. 4 della L. R. n. 12/99 i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche e gli imprenditori agricoli possono essere autorizzati dal Responsabile competente a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, nei tempi e con le modalità e le limitazioni merceologiche indicati nell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

Art. 2
Zone vietate al commercio itinerante

1. Ai sensi dell'art. 28 c. 16 del D. Lgs. n. 114/1998, per motivi di viabilità, di sicurezza, in ragione del consistente traffico veicolare e di carattere igienico sanitario, l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel Centro Storico e nelle vie di seguito indicate, nonché in tutte le loro intersezioni per un raggio di metri 200:

<ul style="list-style-type: none">• Piazza Farnese;• Via della Repubblica;• Via Torresana;• Via Caduti Partigiani;• Via Pelosa;• Viale Bottego Nord;• Viale Bottego Sud;• Via Castagnoli;• Via Caduti Alpini;• Via Donatori di Sangue;• Via Bellinzona;• Rotatoria San Rocco;• Via Libertà;• Piazzale Tolmezzo;• Area Farmacia San Rocco;• Via Basetti;• Via Gramsci;• Via Manara;• Via Taro• Largo Unità d'Italia	<ul style="list-style-type: none">• Piazzale Lauro Grossi;• Via Ungheria;• Area ex Rocchi;• Via Malta;• Piazzale Marconi;• Via Piave;• Via Fortunati;• Via Zanrè;• Via A. Moro;• Via Corvi;• Via Vittorio Veneto;• Via Abbazia;• Via Nervesa;• Via Montegrappa;• Piazzale Catinella (ex Sip);• Via Lungo Taro Brigade Julia• Largo Roma
---	---

2. E' vietata l'attività di vendita in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500.
3. Per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita in forma itinerante non può essere esercitata ad una distanza inferiore a metri 200 dal perimetro dell'ospedale o altri luoghi di cura,

salvo espressa autorizzazione. Salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita in forma itinerante nei giardini pubblici compresi i viali e le strade che li attraversano.

4. L'eventuale individuazione di ulteriori vie in cui si ritenga di vietare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è demandato ad apposito atto della Giunta Comunale. Presso l'ufficio di Polizia Municipale del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse l'elenco aggiornato delle aree e delle vie in cui è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
5. Nella restante porzione di territorio comunale, ove è consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, soltanto nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e delle vigenti disposizioni in materia di occupazione del suolo pubblico e di circolazione stradale, alle quali è fatto integrale rinvio.

Art. 3

Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 4, della L. R. n. 12 del 1999, è **fatto divieto**:
 - a) di porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo:
 - l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa;
 - b) di sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore:
 - è consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo;
 - c) utilizzare, nell'arco della stessa giornata, lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite, pur nel rispetto delle disposizioni di cui alla precedente lett. b).
2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lett. b) del comma precedente, si definisce:
 - a) con l'espressione **"stesso luogo"**, quello che dista meno di metri 100 dal precedente punto di sosta, da calcolarsi secondo il percorso veicolare più breve;
 - b) con l'espressione **"tempo strettamente necessario a servire il consumatore"**, quello necessario per rispondere alle richieste d'acquisto del cliente.¹
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante su aree diverse da quelle da considerarsi pubbliche ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 114/1998 ricade, a tutti gli effetti, nell'ambito di applicazione delle disposizioni dello stesso D. Lgs. n. 114/1998 che regolano la vendita al dettaglio su aree private in sede fissa.
4. I commercianti su aree pubbliche che esercitano il commercio itinerante hanno l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art.5 c.1 L. R. n. 12/99).

¹ La risoluzione della Regione Emilia Romagna prot. 06/16115 del 23.08.2006 ha precisato:

Per quanto riguarda la locuzione "tempo strettamente necessario a servire il consumatore" si ritiene che essa vada interpretata in senso letterale, secondo i criteri fissati dall'art. 12 delle preleggi, ossia nel senso che il commerciante che svolge la propria attività in forma itinerante può sostare su un'area pubblica solo per il tempo occorrente a servire i propri clienti, escludendo invece le fasi preventive di preparazione dei prodotti in assenza di clienti. Diversamente chi commercia in forma itinerante sarebbe autorizzato a sostare su un'area pubblica per periodi pressoché indeterminati, venendo così a mancare, di fatto, qualsiasi distinzione tra commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio.

5. Gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che esercitano nel territorio del Comune di Borgo Val di Taro l'attività di vendita al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda ai sensi del D. Lgs. n. 228/2001 e successive modificazioni hanno l'obbligo di esibire in originale, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, la comunicazione prevista dall'art. 4 dello stesso D. Lgs. n. 228/2001, presentata al comune di residenza nei termini previsti per la sua validità.
6. L'operatore ha l'obbligo di lasciare pulito lo spazio occupato per la sosta.
7. L'operatore commerciale assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
8. E' vietato l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
9. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura e tracciabilità delle merci.
11. Gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di vendita itinerante ai sensi del D. Lgs. n. 228/2001 devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita, anche per unità di misura, dei prodotti esposti, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
12. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
13. E' vietato l'uso di generatori di corrente.

Art. 4

Norme igienico sanitarie

(art. 28 c. 8 D. Lgs. n. 114/98)

1. Sotto l'aspetto igienico sanitario, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve svolgersi in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento CE 853/2004 e nel rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 "*Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche*".
2. E' vietata la vendita di latte, carne o pesce o di prodotti per la cui conservazione sia necessario utilizzare forniture di corrente o generatori.

Art. 5

Sanzioni

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 29 c. 1 del D. Lgs. n. 114/1998, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature di vendita ai sensi dell'art. 56 c. 2 della L. R. n. 6/2004:
 - a. in caso di **persistente violazione** delle limitazioni imposte, ai sensi dell'art. 28 c. 16 del D. Lgs. n. 114/1998, dall'art. 2 e dall'art. 3 del presente regolamento;
 - b. nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico;

2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, si definisce con l'espressione "***persistente violazione***" l'aver commesso la stessa violazione per tre volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della relativa sanzione pecuniaria;
3. Con l'espressione "***attrezzature di vendita***" si definiscono tutte le strumentazioni utilizzate per la vendita anche in violazione al presente regolamento (banchi, bilance, espositori, misuratori fiscali, generatori di corrente ecc.), con la sola esclusione dei veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita.
4. Con il provvedimento di confisca vengono adottate le disposizioni sulla destinazione della merce sequestrata consistenti normalmente nella distruzione dei prodotti confiscati, sia alimentari che non alimentari secondo quanto disposto dalla L. R. n. 6/04 e del relativo regolamento di esecuzione Reg. R. E-R 20/04.
5. In deroga a tale previsione il Responsabile competente può disporre:
 - a. l'acquisizione al patrimonio del comune di Borgo Val di Taro dei prodotti non alimentari;
 - b. la devoluzione in beneficenza, previa acquisizione del parere igienico – sanitario dal Servizio Igiene degli alimenti dell'Azienda AUSL, a strutture appartenenti al Comune di Borgo Val di Taro o ad Enti ed associazioni senza fini di lucro regolarmente iscritti all'albo delle libere forme associative del Comune dei prodotti alimentari non deperibili e per i quali non si sia attivata la speciale procedura di cui all'art.2, comma 2, del citato Reg. R. E-R 20/04. In tal caso, l'atto con cui viene disposta la devoluzione individua le modalità più idonee, economiche ed efficienti per la consegna della merce all'ente/associazione individuata.
6. Il produttore agricolo o la persona giuridica non iscritta al registro imprese della CCIAA che effettua la vendita nel territorio del Comune di Borgo Val di Taro senza autorizzazione è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 29 c.1 del D. Lgs. n. 114/1998 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione² ed al sequestro delle attrezzature e della merce secondo quanto previsto dal presente articolo.
7. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29 c. 2 del D. Lgs. n. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00:
 - a. esercitare l'attività di vendita in forma itinerante nelle aree vietate dall'art. 2 del presente regolamento;
 - b. di porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo (art. 3 c. 1 lett. a);
 - c. di sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore (art. 3 c. 1 lett. b);
 - d. utilizzare, nell'arco della stessa giornata, lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite (art. 3 c. 1 lett. c);
 - e. l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita (art. 3 c. 7);

² L'art. 29 c.1 del D. Lgs n. 114/1998 prevede: "Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce."

- f. vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 3 c. 8);
 - g. vendere latte, carne o pesce o prodotti per la cui conservazione sia necessario utilizzare forniture di corrente o generatori (art. 5 c. 3);
8. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse nell'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00:
- a. vendere prodotti non appartenenti alle merceologie indicate nell'autorizzazione all'occupazione di suolo nel caso concessione di deroga al commercio itinerante di cui al precedente art. 1 c. 2;
 - b. non esibire l'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza quando l'attività di vendita itinerante è esercitata ai sensi del D. Lgs. n. 114/1998 (art. 3 c. 4);
 - c. non esibire la comunicazione prevista dall'art. 4 dello stesso D. Lgs. n. 228/2001, efficace ai sensi di legge in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza quando l'attività di vendita itinerante è svolta da imprenditori agricoli iscritti ai sensi del D. Lgs. n. 228/2001 e successive modificazioni (art. 3 c. 4);
 - d. non lasciare pulito il posteggio occupato e non effettuare la raccolta differenziata (art. 3 c. 5);
 - e. utilizzare generatori di corrente (art. 3 c. 12);
 - f. non indicare in modo chiaro e ben leggibile i prezzi di vendita al pubblico, anche per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, da parte degli imprenditori agricoli e dei produttori agricoli (art. 3 c. 10).
9. Le residuali violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00;
10. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della Legge n. 689 del 24/11/81 e successive modificazioni;
11. In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall'art. 29 c. 3 del D. Lgs. n. 114/98, le violazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 del presente Regolamento possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni;
12. Alle violazioni previste dall'art. 5 cc. 8 e 9 del presente Regolamento, fatta salva la disciplina prevista in normativa di settore, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, si applica la diffida amministrativa in luogo dell'immediato accertamento della violazione, così come previsto dall'art. 7 bis della L. R. n. 21/1984 e s.m.i. e nei limiti di legge, in relazione a quelle previste dall'art. 4 c. 4 lett. a) e lett. b) e dall'art. 5 c. 4.

Articolo 6

Rinvio ad altri regolamenti

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono complementari e connesse a quelle del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, del Regolamento Urbanistico Edilizio, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, del Regolamento di Polizia Urbana, del Regolamento del Commercio su aree pubbliche, nonché di pubblicità, di polizia stradale, di polizia metrica ed annonaria.

Articolo 7

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento abroga il preesistente Regolamento e successive modificazioni ed entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia, costituiscono automatica modifica ed integrazione delle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 8 **Pubblicità del Regolamento**

1. Il presente regolamento è soggetto all'accesso civico disciplinato dal D. Lgs. n. 33/2013. Fatta eccezione per i consiglieri comunali, chiunque ne chieda copia è tenuto al pagamento dei soli costi di riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.